

News – 25/05/2020

Fiscale – Decreto Rilancio: riduzione dell'aliquota IVA per la cessione di beni necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus

Il Decreto Rilancio interviene sull'aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento dell'emergenza da Covid-19

Vi informiamo che, al fine di contrastare la diffusione del Coronavirus, il [Decreto Rilancio](#) è intervenuto, prevedendo all'articolo 124 specifiche misure in materia di aliquote IVA per i beni impiegati nell'emergenza sanitaria. In particolare, la norma in esame ha disposto, per i beni in essa espressamente elencati (a titolo esemplificativo: mascherine, detergenti disinfettanti per mani, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari, camici, ecc.):

- l'applicazione dell'**IVA ad aliquota zero, fino al 31 dicembre 2020**, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti (ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.), per le cessioni effettuate dal 19 maggio 2020 (data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L. Rilancio);
- **dal 1° gennaio 2021**, l'applicazione dell'aliquota **IVA ridotta al 5%**.

Pertanto, per le cessioni di beni elencati all'articolo 124, consegnati a partire dal 19 maggio 2020, oppure fatturati da tale data ma consegnati dopo l'emissione della relativa fattura sarà possibile beneficiare fino al 31 dicembre 2020 di un'aliquota IVA pari a zero, con diritto alla detrazione IVA all'acquisto. Ciò comporta che se da un lato il fornitore non addebita l'IVA sulla cessione, dall'altra ha diritto a scaricare l'imposta pagata a monte per acquistare, importare o produrre i beni oggetto di cessione.

Mentre, per le cessioni relative ai medesimi beni effettuate dal 1 gennaio 2021, si potrà beneficiare dell'applicazione dell'aliquota IVA al 5%, infatti, l'art.124, comma 1, del Decreto Rilancio prevede che da tale data i beni riportati nella disposizione saranno inclusi nella voce 1-quater della Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. n.633/72, che elenca beni e servizi la cui cessione o importazione è soggetta alla aliquota IVA del 5%.